



Delibera n. 66/2019
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 8/2019

Oggetto: Approvazione della proposta di costituzione della Fondazione denominata "International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, numero 341, che disciplina la "**Riforma degli ordinamenti didattici universitari**", ed, in particolare, l'articolo 8;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "**...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**" ("**INRIM**"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137", ed, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera b);



- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento**" e che disciplina la "**Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**";
- CONSIDERATO** che l'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, dispone, tra l'altro, che "...le istituzioni universitarie sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono il luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica...";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**", e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che contiene disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

- VISTA** la Legge Regionale del 17 giugno 2019, numero 7, che disciplina gli **"Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di "big data" e di intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico"**;
- VISTO** il nuovo Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul **"Sito Web Istituzionale"** in data 7 settembre 2018;
- CONSIDERATO** pertanto, che il nuovo Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** è entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 14 e 16 del nuovo **"Statuto"**;
- VISTO** il **"Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il **"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto **"Regolamento"**;
- VISTO** il **"Regolamento del personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015**;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- VISTA** la Delibera del 21 marzo 2016, numero 9, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha:
- nominato **"...il Dottore Filippo Zerbi quale Direttore Scientifico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dalla medesima data del provvedimento di nomina..."**;







- stabilito che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo **"Istituto"**, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

CONSIDERATO

che l'incarico di Direttore Scientifico dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** conferito al Dottore **Filippo ZERBI** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

VISTA

la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha:

- nominato "...il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** a far data dal **17 ottobre 2016**...";
- stabilito che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo **"Istituto"**, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

CONSIDERATO

che l'incarico di Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà, pertanto, il **14 ottobre 2019**;

VISTA

la Delibera del 24 aprile 2018, numero 37, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, ha:

- autorizzato "...la adesione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** alla **"Associazione"** denominata **"Big Data"**, con sede a Bologna...";
- approvato "...sia lo **"Atto Costitutivo"** che lo **"Statuto"** della **"Associazione"** denominata **"Big Data"**...";
- autorizzato "...la sottoscrizione dello **"Atto Costitutivo"** della **"Associazione"** denominata **"Big Data"**, nelle forme e con le modalità specificate in premessa...";
- autorizzato "...il Professore **Nicolò D'AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, a sottoscrivere lo **"Atto Costitutivo"** della **"Associazione"** denominata **"Big Data"** e ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti alla adozione della Delibera...";
- autorizzato "...il versamento **"una tantum"** della **"quota di iscrizione"** alla **"Associazione"** denominata **"Big Data"**, per un importo di **€ 2.000,00**, ed il versamento della **"quota associativa annuale"**, per un importo di **€ 1.000,00**...";
- autorizzato "...la relativa spesa, per un importo complessivo di **€ 3.000,00**, che grava sui fondi iscritti nella **"Funzione Obiettivo"** 1.05.03.15.08 **"Supporto italiano CTA (ref. G. Malaguti)"**, **"Capitolo"** 1.03.02.99.003 **"Iscrizioni ad associazioni (es. associazione nazionale comuni italiani, associazioni interuniversitarie, altre associazioni aperte"**



alle Università)", del "Centro di Responsabilità Amministrativa" 1.13.002 "Ex IASF Bologna (1.14)" del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2018...";

VISTA

la nota del 12 settembre 2019, trasmessa a mezzo di posta elettronica, con la quale il Dottore **Giuseppe MALAGUTI**, nella sua qualità di Dirigente di Ricerca dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**" ("**OAS**") dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e di promotore della iniziativa, ha trasmesso la "**Bozza**" dello "**Statuto**" della costituenda "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**";

VISTA

la "**Bozza**" dello "**Statuto**" della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**";

CONSIDERATO

che, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della "**Bozza**" del predetto "**Statuto**", la "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**":

a) ha lo scopo:

- di "...costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole a livello internazionale, in grado di delineare le prospettive emergenti e future dello sviluppo scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive connesse e delle politiche pubbliche necessarie, radicato nella Regione Emilia Romagna ed in grado di raffigurarne le capacità di attrazione di iniziative scientifiche e produttive di alto valore...";
- di "...promuovere, gestire e condurre attività di ricerca interdisciplinare ed applicata e di formazione e divulgazione negli ambiti innanzi descritti e con lo spirito e la vocazione che l'animano...";
- di "...promuovere il consolidamento, la valorizzazione e la promozione della ricerca scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari, incluse le scienze sociali e le discipline umanistiche, con particolare riferimento ai "**big data**" ed alla intelligenza artificiale...";
- di "...costruire nuovi scenari, relativi alla trasformazione del sistema economico e sociale...";
- di "...definire nuove politiche pubbliche, in relazione ai temi del cambiamento climatico e dello sviluppo umano...";

b) intende, a tal fine, promuovere:

- lo "...sviluppo delle conoscenze del supercalcolo e della intelligenza artificiale...";
- la "...intersezione fra tecnologie di supercalcolo e intelligenza artificiale ed altri domini scientifici e umanistici con particolare attenzione alla loro ricaduta sul sistema economico e sociale...";

mf

ms

Alles



- la "...elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi della conoscenza scientifica e delle prospettive di innovazione tecnologica in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni Unite..";
 - lo "...sviluppo di attività di ricerca multidisciplinare sulla trasformazione dei beni comuni come ricaduta della conoscenza scientifica, del rapporto tra sistemi scientifici e produttivi e dei sistemi educativi, esternalità necessarie ad uno sviluppo umano sostenibile, alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e alla elaborazione di scenari di applicazione di intelligenza artificiale e "**big data**" al settore pubblico, nonché alla elaborazione di politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile...";
- c) per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, può:
- organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire "...attività di alta formazione nell'ambito dei propri scopi, ispirandosi a criteri di trasparenza, di imparzialità e di diffusione delle informazioni...";
 - accogliere ed avvalersi "...di competenze di "**visiting professors**", ricercatori e operativi messi a disposizione dai propri soci o sostenuti da altre istituzioni ed imprese esterne o per mezzo di "**grant**" offerti da "**donors**" o istituzioni nazionali e internazionali...";
 - accogliere, altresì, gli "**young scholars**", per "...organizzare e svolgere stage o per periodi di ricerca...", e gli "**Emeritus Professors**", che, collocati in stato di "...quiescenza nelle proprie istituzioni, desiderino continuare la propria attività di ricerca in ambiti coerenti con quelli propri della Fondazione e dei propri soci...";
 - collaborare "...con la Regione Emilia-Romagna, con il sistema di governo locale e nazionale Italiano, europeo e internazionale, nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento...";
 - svolgere "...attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico del sistema nazionale ed europeo, e comunque della Regione Emilia-Romagna, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei soci stessi...";
- d) nell'ambito delle proprie finalità e per il loro conseguimento, può:
- richiedere "...fondi e finanziamenti pubblici e privati...";
 - partecipare "...a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statuari, ponendo in essere ogni tipo di attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti...";
 - collaborare "...con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita...";

- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 19 dicembre 2018, numero 108;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa del predetto Bilancio;
- PRESO ATTO** di quanto emerso nel corso del dibattito e degli esiti della votazione,

DELIBERA

alla unanimità dei presenti,

Articolo 1. Di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, la proposta di costituzione della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**", come deliberata dal "**Consiglio Direttivo**" della "**Associazione**" denominata "**Big Data**" nella seduta del 6 settembre 2019.

Articolo 2. Di approvare lo "**Statuto**" della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**", nel testo che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).

Articolo 3. Di autorizzare il versamento alla "**Associazione**" denominata "**Big Data**" di una "**quota una tantum**", pari ad € 10.000,00, per la costituzione della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**".

Articolo 4. Di autorizzare la relativa spesa, per un importo complessivo di € 10.000,00, che graverà sui fondi iscritti nella "**Funzione Obiettivo**" 1.05.03.15.08 "**Supporto italiano CTA (ref. G. Malaguti)**", "**Capitolo**" 1.03.02.99.003 "**Iscrizioni ad associazioni (es. associazione nazionale comuni italiani, associazioni interuniversitarie, altre associazioni aperte alle Università)**", del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.13.002 "**Ex IASF Bologna (1.14)**" del Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2019.

Roma, 27 settembre 2019

Il Segretario



Il Presidente



Estensori: Gaetano Telesio/ Maria Franca Partipilo





- CONSIDERATO** inoltre, che gli "**Organi**" della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**" sono:
- il "**Presidente**";
 - la "**Assemblea dei Fondatori**";
 - lo "**International Scientific Board**";
 - il "**Consiglio di Amministrazione**";
 - il "**Collegio Sindacale**";
- CONSIDERATO** che gli articoli 6 e 7 della "**Bozza**" dello "**Statuto**" individuano, tra l'altro, i "**Mezzi Finanziari**" della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**";
- VISTO** il verbale del "**Consiglio Direttivo**" della "**Associazione**" denominata "**Big Data**" del 6 settembre 2019, che il Dottore **Giuseppe MALAGUTI** ha trasmesso unitamente alla "**Bozza**" dello "**Statuto**" della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence and Artificial Intelligence for Human Development**";
- CONSIDERATO** in particolare, che, nel predetto verbale, sono descritti, sinteticamente, tutti gli adempimenti previsti ai fini:
- della costituzione della predetta "**Fondazione**";
 - del versamento, a carico dei soci della "**Associazione**" denominata "**Big Data**", alla quale aderisce anche lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", di una "**quota una tantum**" per la costituzione del "**Fondo di Dotazione**" e del "**Fondo di Gestione**" della "**Fondazione**";
- VISTA** la nota del 16 settembre 2019, con la quale il Professore **Fabio FAVA**, nella sua qualità di Presidente della "**Associazione**" denominata "**Big Data**", ha comunicato che il "**Consiglio Direttivo**", nella seduta del 6 settembre 2019, ha deliberato "...di proporre:
- alla Regione Emilia-Romagna che la predetta "**Associazione**" guidi la fase di avvio della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence and Artificial Intelligence for Human Development**", partecipandovi come Socio Fondatore...";
 - ai Soci della medesima "**Associazione**" il versamento di un contributo straordinario, quantificato in € 10.000,00, necessario per la costituzione del "**Fondo di Dotazione**" e del "**Fondo di Gestione**" della predetta "**Fondazione**" ...";
- CONSIDERATO** pertanto, che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è tenuto a versare, a titolo di "**quota una tantum**" per la costituzione dei predetti "**Fondi**", un importo di € 10.000,00;
- ACQUISITO** il parere favorevole alla costituzione della "**Fondazione**" denominata "**International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development**" espresso, nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
INTERNATIONAL FOUNDATION
BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HUMAN DEVELOPMENT

1. Costituzione della Fondazione e scopo

- 1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile una Fondazione di partecipazione sotto la denominazione: "International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development".
- 1.2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
- 1.3. La Fondazione potrà utilizzare nei propri marchi anche la denominazione "Big Data Foundation" ovvero acronimi quali "IFAB".

2. Obiettivi e Finalita'

- 2.1. La Fondazione, nell'ambito di una complessiva finalità orientata al bene comune, persegue gli obiettivi di consolidamento, valorizzazione e promozione della ricerca scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari, incluse le scienze sociali e le discipline umanistiche, con particolare riferimento a big data ed intelligenza artificiale, la costruzione di scenari relativamente alla trasformazione del sistema economico e sociale, la definizione di politiche pubbliche, in relazione ai temi del cambiamento climatico e dello sviluppo umano.
Obiettivi della fondazione sono:
 - a) sviluppo delle conoscenze del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale;
 - b) intersezione fra tecnologie di supercalcolo e intelligenza artificiale ed altri domini scientifici e umanistici con particolare attenzione alla loro ricaduta sul sistema economico e sociale;
 - c) elaborazione di scenari di medio e lungo termine sugli sviluppi della conoscenza scientifica e delle prospettive di innovazione tecnologica in risposta alle sfide del millennio definite dalle Nazioni unite;
 - d) sviluppo di attività di ricerca multidisciplinare sulla trasformazione dei beni comuni come ricaduta della conoscenza scientifica, del rapporto tra sistemi scientifici e produttivi e dei sistemi educativi, esternalità necessarie ad uno sviluppo umano sostenibile, alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e all'elaborazione di scenari di applicazione di intelligenza artificiale e big data al settore pubblico, nonché alla elaborazione di politiche volte a favorire uno sviluppo umano aperto, inclusivo e sostenibile.

3. Ambiti

- 3.1. Alla Fondazione potranno partecipare Università, Centri di Ricerca, Agenzie e imprese nazionali e internazionali, Associazioni, sia pubbliche che private, che condividano gli scopi della Fondazione e che operino nell'ambito delle attività della Fondazione a livello nazionale e/o internazionale.

4. Strumenti

- 4.1. La Fondazione si propone di costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole a livello internazionale, in grado di delineare le prospettive emergenti e future dello sviluppo scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive connesse e delle politiche pubbliche necessarie, radicato nella Regione Emilia Romagna ed in grado di raffigurarne le capacità di attrazione di iniziative scientifiche e produttive di alto valore.
- 4.2. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, La Fondazione ha la finalità di promuovere, gestire e condurre attività di ricerca interdisciplinare ed applicata e di formazione e divulgazione negli ambiti descritti dal precedente articolo e con lo spirito e la vocazione che l'animano.
- 4.3. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato di propri soci, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli soci.
- 4.4. Potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di alta formazione nell'ambito dei propri scopi, ispirandosi a criteri di trasparenza, di imparzialità e di diffusione delle informazioni.
- 4.5. La Fondazione potrà accogliere ed avvalersi di competenze di visiting professors, ricercatori e operativi messi a disposizione dai propri soci o sostenuti da altre istituzioni ed imprese esterne o per mezzo di grant offerti da donors o istituzioni nazionali e internazionali. Potrà altresì accogliere young scholars per svolgere stage o un periodo di ricerca ed Emeritus Professors che, giunti alla quiescenza nelle proprie istituzioni, desiderino continuare la propria attività di ricerca in ambiti coerenti con quelli propri della Fondazione e dei propri soci.
- 4.6. In armonia con la propria genesi e dei principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con la Regione Emilia-Romagna, con il sistema di governo locale e nazionale Italiano, europeo e internazionale, nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.



- 4.7. Le attività potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.
- 4.8. La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico del sistema nazionale ed europeo, e comunque della della Regione Emilia-Romagna, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei soci stessi.
- 4.9. Strumentalmente, la Fondazione può:
- a. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
 - b. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
 - c. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita.
- 4.10. Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

5. Sede

- 5.1. La sede è posta in Bologna.
- 5.2. Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

6. Fondo di dotazione

- 6.1. Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito all'atto della sua costituzione.
- 6.2. Al fondo di dotazione potranno concorrere:
- a. il reddito del proprio capitale, nonché i propri avanzi e gli utili di gestione;
 - b. versamenti di Fondatori e Partecipanti specificamente destinati al fondo di dotazione;
 - c. finanziamenti pubblici specificamente destinati al fondo di dotazione;
 - d. contributi di soggetti pubblici o privati da destinare esclusivamente agli scopi di cui all'art.2;



- e. eredità, lasciti e donazioni la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare al fondo di dotazione;
 - f. dai contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della l.r. n.;
 - g. da ogni altro incremento patrimoniale derivante dalle attività svolte dalla Fondazione.
- 6.3. In caso di recesso di un Fondatore o Partecipante la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del fondo di dotazione della Fondazione.
- 6.4. Le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

7. Fondo di Gestione

- 7.1. Il Fondo di Gestione rappresenta quella parte del Patrimonio Netto utilizzato per il funzionamento della Fondazione ed è composto:
- a. dai conferimenti, ordinari o straordinari, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti, stabiliti in maniera differenziata tra i Fondatori e i Partecipanti;
 - b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c. dai contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della l.r. n. 7/2019;
 - d. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Fondo di Dotazione;
 - e. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;
 - f. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
 - g. dai contributi destinati al patrimonio della Fondazione in qualsiasi forma concessi dai Costitutori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - h. dagli utili netti che per statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a patrimonio, delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- 7.2. In considerazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell'interesse comune, potrà chiedere ai Fondatori ed ai Partecipanti, anche con quote diverse, il versamento di contributi ordinari e/o straordinari. Il versamento dei contributi e la loro entità, viene deliberato all'unanimità dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 7.3. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura ed organizzative. Tali contributi sono determinati annualmente in maniera preventiva dal CdA ed approvati dall'Assemblea dei Fondatori.

- 7.4. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi sono dovuti dai Fondatori e dai Partecipanti, interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e pertanto il loro ammontare è determinato dal CdA, in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun Fondatore o Partecipante.
- 7.5. L'obbligazione in forza della quale i Fondatori e i Partecipanti sono tenuti al versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale e, pertanto, eventuali creditori sociali non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti diversa da quella prevista dalla legge per le Fondazioni.
- 7.6. I contributi versati a norma del presente articolo 7, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati, i beni risultanti dall'attività, costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto.

8. Esercizio finanziario

- 8.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 8.2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.
- 8.3. Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno l'Assemblea delibera, sul progetto di Bilancio dell'esercizio precedente, predisposto del Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori. Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.
- 8.4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.
- 8.5. Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico- finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di Dotazione.
- 8.6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse.
- 8.7. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



9. Fondatori e Partecipanti

- 9.1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti pubblici o privati, residenti in Italia o all'estero, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.
- 9.2. Partecipano alla Fondazione: i Fondatori e i Partecipanti.
- 9.3. Sono Fondatori i soggetti che saranno presenti all'atto genetico costitutivo della Fondazione.
- 9.4. I Fondatori possono contribuire al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in natura, in prestazione d'opera o, su base volontaria in denaro, per un valore che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'Assemblea dei Fondatori.
- 9.5. L'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti, potrà attribuire la qualifica di co-Fondatore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al patrimonio e al fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare e decidere se i contributi proposti dal richiedente debbano ritenersi o meno comprensivi o sostitutivi degli apporti di cui al capoverso precedente, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea.
- 9.6. I co-Fondatori, una volta ammessi alla Fondazione, hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori.
- 9.7. La qualifica di Partecipante è conferita dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a soggetti che siano Enti di diritto pubblico o privato che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base pluriennale, mediante adeguati apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, nella misura e secondo modalità stabilite all'uopo dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La qualifica di Partecipante permane per il periodo stabilito all'uopo in sede di accettazione della proposta da parte dell'Assemblea, che non potrà essere comunque inferiore ad un triennio.
- 9.8. L'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione può determinare con apposito regolamento una eventuale più articolata suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

- 9.9. I partecipanti non hanno diritto di voto e non partecipano agli Organi della Fondazione.

10. Partecipazione alla Fondazione

- 10.1. I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 6 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 10.2. La domanda dovrà contenere: a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente; b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo; c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente; d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate; e) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare; f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/ liberalità/ conferimenti; g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.
- 10.3. La domanda di ammissione come co-Fondatori e/o Partecipanti viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea, che delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa e le modalità di ammissione.

11. Esclusione e recesso

- 11.1. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
 - Nel caso di Fondatori e Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.
- 11.2. L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto. Nell'eventualità in cui la Fondazione abbia adottato il Codice etico,

i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dallo stesso dettate.

- 11.3. I Fondatori e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.
- 11.4. La perdita della qualificazione dalla Fondazione comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli Organi della Fondazione.
- 11.5. In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione dell'Ente cessato o estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'Ente cessato, estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

12. Organi della Fondazione

- 12.1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Presidente
 - b. l'Assemblea dei Fondatori;
 - c. l'International Scientific Board;
 - d. il Consiglio di Amministrazione;
 - e. il Collegio Sindacale.
- 12.2. La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

13. Presidente della Fondazione

- 13.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Fondatori.
- 13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi della Fondazione.
- 13.3. Il Presidente, approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori.
- 13.4. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un Consigliere da lui delegato ovvero dal Consigliere più anziano.



14. Assemblea dei Fondatori

- 14.1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti nominati dai soci Costitutori nella misura di uno per ciascuno.
- 14.2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; essa assume le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti.
- 14.3. Ogni componente può essere portatore al massimo di una delega. Non possono essere attribuite deleghe a non componenti.
- 14.4. L'Assemblea:
- a. delibera su cambiamenti statutari;
 - b. nomina i Revisori dei Conti, indicando anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
 - c. approva il bilancio consuntivo di ciascun esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. delibera gli eventuali versamenti a carico dei Costitutori su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e. nomina i consiglieri di amministrazione e ne definisce i compensi;
 - f. nomina i componenti dell'International Scientific Board;
 - g. delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione;
 - h. delibera la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile.
- 14.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, che provvede alla convocazione della stessa con un preavviso di giorni 7 mediante lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata.

15. Consiglio di Amministrazione

- 15.1. L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da Amministratori nominati in numero dispari dall'Assemblea dei Fondatori, fino ad un massimo di 11 componenti.
- 15.2. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 15.3. Gli amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 c.c. in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

16. Amministratori

- 16.1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea dei Fondatori in sede di nomina e comunque per un periodo non



superiore a tre esercizi. Essi scadono con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. I primi amministratori sono nominati in sede di Atto Costitutivo.

- 16.2. L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, ove nominato.
- 16.3. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea dei Fondatori, per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi il Collegio Sindacale senza ulteriore indugio.
- 16.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri espressi dall'Assemblea dei Fondatori. Gli amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto nel precedente art. 15 per la nomina degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Fondatori. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea dei Fondatori decade l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza un'Assemblea dei Fondatori per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio dovranno limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.
- 16.5. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti, i quali durano in carica per la durata del mandato di Amministratori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice Presidente anziano, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.
- 16.6. Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.
- 16.7. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata a.r., o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun amministratore e dei sindaci effettivi almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con telegramma o fax, o con qualunque altro mezzo che



consenta il riscontro della ricezione, entro il terzo giorno antecedente la data dell'adunanza.

- 16.8. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.
- 16.9. Se previsto, nell'avviso di convocazione il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 16.10. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione o almeno 3 amministratori comunicano a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine fino a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione. Le decisioni degli amministratori adottate con questa modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro dei Verbali del Consiglio d'Amministrazione, previa verifica che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la relativa comunicazione.
- 16.11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede.

17. Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 17.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli previsti dal presente Statuto dall'Assemblea dei Fondatori.
- 17.2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. approva il piano pluriennale delle attività sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal Comitato scientifico;
 - c. stabilisce i requisiti per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
 - d. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - e. delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; approva, con votazioni espresse a maggioranza qualificata del 50% dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori e dei Partecipanti sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del patrimonio;
 - f. determina, con votazioni espresse a maggioranza qualificata del 50% dei suoi componenti, la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi dei Fondatori e dei Partecipanti da destinare all'incremento del patrimonio;
 - g. propone all'Assemblea dei Fondatori, con votazioni espresse a maggioranza qualificata del 50% dei suoi componenti, le richieste di ammissione di nuovi co-Fondatori e di Partecipanti;
 - h. dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
 - i. determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
 - j. può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio e i contributi dei Partecipanti siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;
 - k. può proporre modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
 - l. delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie
 - m. propone all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
 - n. delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in Società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
 - o. nomina i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e organismi partecipati;
 - p. delibera in merito all'adozione del Codice Etico e lo approva previo parere del Comitato scientifico;
 - q. svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.
- 17.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori Delegati salvo quelli che, per quanto disposto dalla legge o dal presente Statuto, debbano restare di competenza del Consiglio di Amministrazione.



- 17.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la gestione ordinaria ad un Comitato Esecutivo, che a sua volta può subdelegare proprie attribuzioni specifiche a ciascuno dei suoi componenti, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, per la cura di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le deleghe ad operare con soggetti terzi ed Istituti bancari, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi membri, come da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio Sindacale. In tali ipotesi trova applicazione quanto previsto per analogia dall'art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c.
- 17.5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Direttore Scientifico e/o un Direttore Esecutivo definendone le relative funzioni e i compensi.
- 17.6. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Fondazione.
- 17.7. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, scegliendone i componenti tra autorevoli membri della comunità scientifica nazionale e internazionale.
- 17.8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso di volta in volta determinato dall'Assemblea dei Fondatori.
- 17.9. Il compenso degli Amministratori Delegati, del Comitato Esecutivo, dei Direttori e dei membri del Comitato Scientifico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.
- 17.10. I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, senza adeguata giustificazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

18. Collegio Sindacale

- 18.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina il Collegio Sindacale.
- 18.2. La prima nomina, se così vorranno i Fondatori, avverrà in sede di atto costitutivo.
- 18.3. In ogni caso, il Collegio Sindacale ove nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I primi, se resterà in essere il Collegio, durano in carica fino alla scadenza attuale. L'Assemblea dei Fondatori, in sede di nomina,

determina il compenso per i componenti ed il Presidente del Collegio. Al Collegio Sindacale della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per il Collegio Sindacale delle società per la responsabilità limitata. Quando nominato, spetta al Collegio Sindacale la funzione del controllo contabile e la revisione legale dei conti. E' comunque data facoltà all'Assemblea dei Fondatori di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'albo dei revisori. In questo caso non è necessario che i sindaci siano revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a due riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico e subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nuova nomina.

- 18.4. I componenti del Collegio Sindacale sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.
- 18.5. Il Collegio sindacale esprime un parere sul Bilancio consuntivo e, solo nel caso vi fossero dei rilievi, sul Programma Triennale di attività.

19. International Scientific Board (ISB)

- 19.1. Ai sensi della l.r. 7/2019, art. 6, è istituito un organo di indirizzo scientifico denominato International Scientific Board (ISB).
- 19.2. L'ISB è costituito di 9 componenti nominati dall'Assemblea dei Fondatori. Ciascuno dei componenti resta in carica per tre anni a far data dalla sua nomina ed è rinnovabile. Il venir meno della maggioranza dei suoi componenti determina la scadenza dell'intero organo.
- 19.3. L'ISB provvede a:
 - a. definire le linee di indirizzo strategico che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. esprimere parere sul programma annuale delle attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. esprimere parere sul Codice Etico che il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario adottare;
 - d. proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche attività e singoli programmi che ritiene opportuni o utili e che il Consiglio di Amministrazione avvierà se compatibili con le risorse disponibili;
 - e. proporre al Consiglio di Amministrazione partnership nazionali e internazionali.
- 19.4. I pareri di cui alle lettere b), c) del presente comma si considerano favorevoli se non espressi entro 30 giorni di calendario dalla richiesta degli stessi.



- 19.5. Il Presidente dell'ISB è eletto nel proprio seno dai suoi componenti con votazione a maggioranza. Il Presidente regola il funzionamento dell'organo, ne predispone l'ordine del giorno e ne governa i lavori.
- 19.6. L'ISB si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Può comunque riunirsi, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. I modi di partecipazione dei componenti sono disciplinati da delibera dell'organo assunta nella prima seduta.
- 19.7. Il Comitato scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 19.8. La prima nomina avverrà in sede di atto costitutivo.
- 19.9. La carica di componente dell'ISB è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Fondazione.

20. Assemblea dei Fondatori

- 20.1. L'Assemblea dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori (i quali saranno rappresentati dal legale rappresentante o da un suo incaricato di volta in volta designato) e, qualora vi siano Partecipanti, da uno o due rappresentanti eletti dai Partecipanti medesimi. Il numero (uno o due) dei rappresentanti suddetti, viene stabilito dall'Assemblea dei Fondatori in sede di ammissione.
- 20.2. A tal fine, i Partecipanti, riuniti su iniziativa del Presidente della Fondazione, provvederanno alla nomina dei loro rappresentanti. Qualora non vi fosse tale nomina l'Assemblea dei Fondatori è comunque perfetto e funzionante e si integrerà se e quando si provvederà a tale nomina.
- 20.3. I rappresentanti dei Partecipanti durano in carica tre esercizi, sono rinnovabili, ed hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Fondatori.
- 20.4. L'Assemblea dei Fondatori decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Fondatori che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni sono adottate mediante deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori o mediante il consenso espresso per iscritto o mediante consultazione scritta.

21. Assemblea dei Fondatori -- Funzionamento

- 21.1. L'Assemblea dei Fondatori regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Fondatori e i



Partecipanti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

- 21.2. L'Assemblea dei Fondatori si tiene almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione.
- 21.3. La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro dei Fondatori e dei rappresentanti dei Partecipanti tramite PEC o raccomandata a.r. o con altro mezzo legalmente equivalente ricevuto almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione può essere anche effettuata con PEC, telegramma o fax ricevuto entro l'ottavo giorno antecedente la data dell'adunanza. Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, sono invitati anche gli amministratori e i sindaci, che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo.
- 21.4. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 21.5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Fondatori si considera regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i componenti (personalmente o tramite rappresentante), i rappresentanti dei Partecipanti, gli Amministratori e i Sindaci, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea dei Fondatori è chiamato a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del codice civile in materia di assemblee soci di SpA.
- 21.6. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue: il Presidente del CdA comunica a tutti i componenti dell'Assemblea dei Fondatori, del Collegio dei Sindaci e a tutti gli amministratori il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun componente deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.
- 21.7. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Fondazione. Le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori adottate con questa modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente e inserito nel libro dei Verbali dell'Assemblea dei Fondatori. Il Presidente curerà di verificare che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.



22. Assemblea dei Fondatori -- Partecipazione

- 22.1. Partecipano all'Assemblea dei Fondatori tutti i Fondatori, rappresentati dal proprio legale rappresentante o da apposito incaricato di volta in volta designato, e i rappresentanti dei Partecipanti.
- 22.2. Ogni Fondatore e rappresentante dei Partecipanti può farsi rappresentare in Assemblea dei Fondatori rispettivamente da altro Fondatore o dall'altro rappresentante dei Partecipanti, mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti della delega.
- 22.3. L'Assemblea dei Fondatori può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:
- a. sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 22.4. Ai rappresentanti dei Partecipanti spettano i voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti dall'Assemblea dei Fondatori in sede di approvazione della partecipazione. Pertanto l'Assemblea dei Fondatori, ammettendo un nuovo Partecipante, stabilirà se e in che misura si modificano i voti attribuiti ai rappresentanti dei Partecipanti. Qualora i rappresentanti dei Partecipanti siano due, ad ognuno di essi spetta la metà dei voti complessivamente attribuiti ai Partecipanti. Nel caso in cui i rappresentanti dei Partecipanti siano due, essi potranno votare anche in maniera diversa l'uno dall'altro.
- 22.5. Ogni Fondatore ha disposizione un voto nell'Assemblea dei Fondatori.
- 22.6. I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei Fondatori sono determinati in base al numero totale dei singoli Fondatori più i voti dei rappresentanti dei Partecipanti, se nominati. Qualora i rappresentanti dei Partecipanti non fossero nominati, i quorum sono determinati sul numero complessivo dei Fondatori.



- 22.7. L'Assemblea dei Fondatori è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano; in mancanza, l'Assemblea dei Fondatori è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti.
- 22.8. Il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è assistito da un segretario, non componente, nominato dagli intervenuti a meno che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente, il verbale non debba essere redatto da un notaio.
- 22.9. Il Presidente dell'Assemblea dei Fondatori, al fine di constatare la regolare costituzione di quest'ultimo, è tenuto ad accertare l'identità, la legittimazione dei presenti e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento del Consiglio nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.
- 22.10. L'Assemblea dei Fondatori delibera col voto favorevole della maggioranza dei voti.
- 22.11. L'Assemblea dei Fondatori, chiamata a modificare lo Statuto e negli altri casi previsti nel presente Statuto, delibera con il voto favorevole di almeno il 2/3 dei voti attribuiti ai componenti del Consiglio stesso, salvo maggioranze diverse disposte per specifiche deliberazioni previste nel presente Statuto.
- 22.12. L'Assemblea dei Fondatori:
- a. designa i consiglieri di amministrazione come previsto dall'articolo 19 dello Statuto e ne determina il compenso;
 - b. designa il Presidente del Consiglio di amministrazione e ne determina il compenso;
 - c. designa i componenti del Collegio Sindacale della Fondazione e ne determina il compenso;
 - d. approva il bilancio d'esercizio della Fondazione;
 - e. ammette co-Fondatori o Partecipanti;
 - f. delibera in merito ai contributi ordinari e straordinari di cui all'Art. xx del presente Statuto;
 - g. delibera sullo scioglimento della Fondazione;
 - h. può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
 - i. può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - j. delibera in merito alle modifiche dello Statuto alla presenza di un notaio.
- 22.13. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Dal verbale devono risultare: la data della riunione; anche per allegato, l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione; gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente ai sensi del precedente

art. 20.3; le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Fondatore o Partecipante favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Fondatori e dei Partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.

23. Scritture contabili e bilancio

- 23.1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni normative.
- 23.2. Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea nei termini previsti per le società per azioni.
- 23.3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'Organo di Revisione, deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa ai soggetti aderenti.

24. Personale della Fondazione


- 24.1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente con l'applicazione del C.C.N.L. del Commercio.

25. Codice etico

- 25.1. La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento.
- 25.2. Il codice etico è adottato dal Consiglio di Amministrazione

26. Scioglimento e Liquidazione

- 26.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.



26.2. In caso di scioglimento della **Fondazione**, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto ad enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

27. Clausola di chiusura

27.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia di fondazioni di partecipazione.

Alles

mB